

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2863

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(ZACCAGNINI)

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(TAVIANI)

Piano di attuazione per una sistematica regolazione  
dei corsi d'acqua naturali

*Seduta del 3 marzo 1961*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 19 marzo 1952, n. 184, il Parlamento, affermando la necessità di affrontare in maniera decisa ed organica il grave problema della sistematica regolazione delle acque, dette incarico al Governo, e per esso al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, di predisporre un piano orientativo comprendente tutto il complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali nell'intero territorio italiano: la particolare importanza dello studio da compiere era sottolineata non solo dal tenore della legge n. 184, che prevedeva i dettagli sui quali il piano doveva soffermarsi, ma anche dalla circostanza che il piano medesimo doveva essere presentato e quindi esaminato dallo stesso potere legislativo. Fu la prima volta che in Italia

questo annoso e, ripetési, grave problema veniva affrontato in maniera veramente seria.

Il piano venne presentato al Parlamento il 6 febbraio 1954 e prevedeva una spesa globale di lire 1.454 miliardi di lire che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto essere spese in un trentennio. Esso si occupava di tutte le opere necessarie e cioè sia di opere idrauliche, sia di quelle di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrarie.

La cifra di lire 1.454 miliardi è stata aggiornata alla data del 31 ottobre 1960 in lire 1.549 miliardi delle quali 740 per opere idrauliche, 649 per opere idraulico-forestali e 160 per opere idraulico-agrarie.

In attuazione del ripetuto piano sono stati stanziati complessivamente 159 miliardi (legge 20 aprile 1952, n. 423; legge 31 gennaio 1953, n. 68; legge 9 agosto 1954, n. 638 e

legge 24 luglio 1959, n. 622) fino all'esercizio 1965-66 (oltre i fondi spesi in Calabria ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177).

Al 31 ottobre 1960 il Ministero dei lavori pubblici ha impegnato sui fondi stanziati lire 149 miliardi. Nessuno stanziamento specifico è stato, invece, disposto per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, peraltro, sui fondi per la bonifica, ha eseguito ordinari lavori di sistemazione idraulica, idraulico-agrafia e idraulico-forestale per 76 miliardi: lavori che, pur non avendo potuto entrare a far parte di complessi rilevanti di sistemazione, hanno tuttavia rappresentato un contributo, sia pure modesto, per l'attuazione del piano orientativo.

Da parte sua, la Cassa per il Mezzogiorno ha eseguito lavori per 127 miliardi. In totale, quindi, sono stati spesi fino ad oggi 352 miliardi, oltre quelli spesi in Calabria.

Con i lavori eseguiti dall'Amministrazione dei lavori pubblici nell'ambito della sua competenza (opere idrauliche di 2ª categoria) si è essenzialmente provveduto alla sistemazione dei fiumi nelle aste di pianure, tenendo presenti, per ogni singola regione, i problemi più urgenti derivanti dalla situazione fluvio-franosa e sondativa dei corsi di acqua di maggior rilievo interessanti le zone di più frequente e notevole entità calamitosa.

In modo particolare è da ricordare che con tali lavori il Magistrato per il Po ha impostato la risoluzione del problema dell'asta intermedia e terminale per il Po e dei rami di foce.

Rilievo particolare si è dato agli argini di 2ª categoria. Soprattutto al fine di rinforzare la quota, potenziare le Sezioni per contenere la linea di imbibizione ed eliminare periodici fontanazzi mediante la costruzione di ampie banche e sottobanche o di diaframmi in calcestruzzo.

Per quanto riguarda il sistema di difesa Adige-Garda-Mincio-Po, l'entità di tale difesa è stata condotta portando a termine i seguenti lavori: Galleria Mori-Torbole dall'alto Garda all'Adige; sistemazione del Mincio dal sud del lago di Garda al Salionze; sbarramento di Valsecca fra Salionze e Monzambano; sistemazione del Mincio nel tratto da Valsena a Palazzina; canale diversivo del Mincio dal Casale di Goito a Formigosa; Canale delle acque alte mantovane dal Ponte Passero a Formigosa e allacciamento fra i laghi di Mantova, tratti del Canale Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante da Mantova al mare.

In Liguria, anche a prescindere dai bacini tributari del Po, sono stati eseguiti lavori di imbrigliamento, di arginatura e di costruzione di pennelli, tra i quali vanno ricordati, per la loro maggiore importanza, quelli relativi al Secca, all'Entella, al Magra, al Merula, al Nervino, ecc.

Di notevole importanza sono stati altresì i lavori concernenti lo scolmatore del fiume Reno in Emilia e dell'Arno in Toscana e le prime opere di sistemazione riguardanti l'Ofanto ed il Simeto.

Per effetto di queste opere, si può oggi prevedere che lo scolmatore del Reno potrà entrare in esercizio nella primavera del 1962, non appena, cioè, saranno ultimati i lavori di apertura dello sbocco in Po.

Per quanto riguarda lo scolmatore dell'Arno, la cui funzione benefica nei riguardi della città di Pisa è ben nota, oltre alle necessità idrauliche particolari cui adempie, sono stati spesi a tutt'oggi 8 miliardi e di conseguenza l'entrata in esercizio di tale scolmatore è prevista per la fine del 1962.

Per il fiume Ofanto si è provveduto ad impostare il progetto generale e sono stati eseguiti i lavori di un primo stralcio.

Ma il quadro non è ancora completo, poiché tra le opere già eseguite occorre ancora ricordare le seguenti.

In Emilia si è provveduto al completamento a quota definitiva dell'arginatura del fiume Lamone ed alla costruzione di briglie e di repellenti al fine di ottenere una migliore sistemazione degli alvei dei fiumi Savio-Borello, Idice, Montone e Marecchia.

In Toscana sono state eseguite numerose opere lungo i bacini dei fiumi Serchio, Ombrone, Ora e Fiora, soprattutto consistenti nella costruzione di briglie e di pennelli ed in opere di difesa spondale.

Anche a prescindere dalle opere eseguite nelle Marche e nell'Umbria, occorre ricordare che nel Lazio i lavori principali eseguiti hanno riguardato buona parte dei sottobacini del Liri-Garigliano, vale a dire i torrenti Rapido-Gari, Rava-Mollarino, Molfa Sacco e Liri: tutti tali lavori hanno avuto lo scopo di arrestare le erosioni, di correggere le elevate pendenze dei corsi di acqua nei loro tronchi intermedi e vallivi e di attenuare il trasporto solido e, infine, di regolare i deflussi delle piene.

Non minore è stato l'interessamento per il bacino idrografico del Tevere, che ha avuto ad oggetto principalmente il tronco medio vallivo dell'asta principale del fiume: costruzione delle arginature a monte di Roma, co-

struzione di banchine di magra e sistemazioni di sponde nell'abitato di Roma a salvaguardia dei muraglioni.

Altri lavori hanno riguardato il Paglia, il Nera, il Nestore ed altri affluenti del Tevere.

Nell'Abruzzo i lavori hanno riguardato essenzialmente i bacini del gruppo Tordinovomano, Aterno-Pescara, Sangro-Trino ed il bacino del Fucino.

In Campagna e Molise si è provveduto a realizzare opere notevoli lungo i fiumi Volturno (soprattutto per la difesa della città di Capua), Calore, Biferno, Garigliano nonché lungo i torrenti della costa amalfitana: tutti lavori, questi, che hanno consentito di sistemare la situazione delle zone contermini evitando i numerosi e gravi pericoli ai quali esse erano in precedenza esposte.

Anche la Puglia ha formato oggetto di varie opere, particolarmente nei bacini del Fortore, dell'Ofanto, del Carapelle, del Candelaro e nel massiccio del Gargano (versanti meridionale e settentrionale).

Nella Basilicata si è provveduto ad opere di consolidamento e protezione di sponde ai fini della sistematica regolazione dei corsi d'acqua che sboccano nello Ionio (Bradano, Basento, Cavone, Agri, Simi, ecc).

Né minore rilievo si è dato alle opere necessarie in Calabria: le opere eseguite finora, specie per la sistemazione del Crati, del Cascile, del Paganello, del Neta e del Metrano, hanno già determinato un arresto del fenomeno di sovralzamento degli alvei ed in alcuni punti addirittura l'inizio del fenomeno inverso; contemporaneamente si è notato un certo assestamento delle pendici non più interessate dal dilavamento delle acque di piena ed una attenuazione dei movimenti franosi.

La Sicilia ha veduto compiersi lavori notevoli soprattutto per regolarizzare il corso di pianura dei principali affluenti e subaffluenti del Simeto nonché opere per il rafforzamento degli argini del fiume Alcantara e delle fiumare della provincia di Messina, opere per evitare, lungo il fiume Gela, l'interrimento del serbatoio a monte della diga di sbarramento in contrada Garrabia, lavori di difesa e consolidamento delle sponde del Belice.

In Sardegna i bacini che hanno maggiormente beneficiato di interventi di sistemazione sono stati quelli del Fluminamannu di Samassi, del Rio di Palmas, del Fluminamannu di San Nicolò Arcidano, del Tirso, del Cedrino e del Flumendosa: tutti corsi d'acqua particolarmente importanti, in quanto essi interessano zone bonificate o in corso di bonifica.

Passando al settore dell'agricoltura, va rilevato che anche qui si è operato con la massima possibile larghezza, nel quadro delle dotazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in rapporto ai preesistenti programmi di sistemazioni idrauliche dei vari comprensori di bonifica e bacini montani.

Giova al riguardo ricordare che, nell'ambito dei comprensori di bonifica, quasi tre milioni di ettari sono soggetti a continua opera di regolazione per il deflusso naturale o meccanico delle acque.

L'importo raggiunto di 76 miliardi appare, tuttavia, modesto rispetto al piano orientativo.

Ancor più modesto è nella realtà, se si pensa che gli interventi idraulici operati dal Ministero dell'agricoltura sono, in parte, direttamente collegati con quelli propri del Ministero dei lavori pubblici, previsti nel piano orientativo, ed, in parte, hanno una funzione distinta, la quale non è meno importante dal punto di vista della conservazione del suolo e della regolazione delle acque a salvaguardia non solo delle campagne, ma anche di notevoli ed imponenti agglomerati urbani ed industriali.

Nella sua azione di regolazione delle acque sull'intero territorio nazionale attraverso la bonifica sia integrale sia montana, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è naturalmente chiamato per primo al problema esecutivo della regolazione delle acque, le quali vanno a confluire nelle grandi sedi di deflusso, che soltanto in determinati casi e nell'ambito dei comprensori di bonifica sono regolate dal Ministero dell'agricoltura, ma, in generale, rientrano nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, cui spetta la responsabilità generale dei corsi d'acqua.

Notevoli sono state le opere idraulico-forestali eseguite in vari bacini del Piemonte (province di Torino e Cuneo) e della Lombardia (Sondrio, Brescia). Dette opere sono consistite in lavori di consolidamento di frane, di rimboschimento, di sistemazione di pascoli montani. Dalle raggiunte sistemazioni è derivata una migliore dotazione di acqua che è stata destinata a scopo irriguo.

Opere idrauliche sono state eseguite nelle province di Como e di Milano.

Rilevanti i lavori di sistemazione idraulica in vari bacini del Veneto ed in special modo in quelli interessanti il Tagliamento, la Livenza ed il Brenta. Dette opere consistono in rimboschimenti, imbrigliamenti e sistemazioni di frane.

Detta regione è stata interessata dall'esecuzione di opere idrauliche eseguite prevalentemente in provincia di Rovigo e quindi in quelle di Venezia, Udine e Padova.

Opere idrauliche ed idraulico-forestali sono state compiute in Liguria e particolarmente in bacini ricadenti in provincia di Genova.

Particolarmente intensa è stata l'attività svolta in Emilia, soprattutto con l'esecuzione di opere idraulico-forestali, e quindi idrauliche ed idraulico-agrarie. I lavori più importanti di sistemazione idraulico-forestale sono stati eseguiti in vari bacini delle province di Forlì, Bologna e Modena. Le opere idrauliche hanno interessato soprattutto la provincia di Ferrara (Valli di Comacchio e Delta Padano) e, quindi, le province di Ravenna e Parma.

Opere idrauliche ed idraulico-forestali sono state compiute in Toscana. Anche le opere idraulico-agrarie hanno assunto un particolare rilievo specialmente in provincia di Siena.

Le opere idraulico-forestali sono state compiute soprattutto nella province di Siena, Firenze e Lucca e riflettono prevalentemente la costruzione di briglie, pennelli e di altre difese spondali.

Specialmente opere idraulico-forestali sono state eseguite nelle Marche (Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno). Le stesse sono consistite in opere di difesa, anche in verde, lungo i corsi d'acqua più dissestati nella ricostruzione di boschi degradati e nella costruzione di una rete stradale di servizio.

Sistemazioni idraulico-agrarie sono state compiute nel bacino del Tronto.

L'Umbria è stata interessata da alcune opere idrauliche ed idraulico-forestali eseguite in vari bacini della provincia di Terni.

Rilevanti le opere idraulico-forestali ed idrauliche eseguite nel Lazio. Delle prime si sono beneficiati soprattutto i bacini dell'Aniene e del Sacco in provincia di Roma; del Fiora e del Paglia in quella di Viterbo e vari bacini della provincia di Rieti.

Notevoli sono state le opere di sistemazione idraulica (canali di bonifica) nel comprensorio di Ostia e nella Piana Reatina.

Nell'Abruzzo e Molise sono state eseguite opere di sistemazione idraulica nelle bonifiche del Basso Volturno, dell'Aurunco e del Vallo di Diano.

Notevoli sistemazioni idrauliche sono state eseguite prevalentemente nella bonifica del Tavoliere di Puglia e, quindi, della Stornara e nelle bonifiche minori della Penisola Salentina.

In Lucania, e più specialmente in provincia di Potenza, sono state attuate opere idrauliche interessanti i bacini dell'Atella,

del Basento e dell'Agri. Dette opere sono state dirette al consolidamento ed alla difesa di sponde. Di notevole importanza, anche ai fini della regolazione delle acque, la realizzazione di un invaso sul Bradano (diga di San Giuliano) in provincia di Matera.

Sono state eseguite sistemazioni idrauliche interessanti le bonifiche di Santa Eufemia, Bassa Valle del Neto, Alli-Punta di Copanello ed Assi Soverato in provincia di Catanzaro; del versante Jonico meridionale in quella di Reggio Calabria e di Lao-Abatemarco in provincia di Cosenza.

Tutto ciò premesso, l'attuazione del piano orientativo, benché molto bene avviata, ha dimostrato fino ad oggi — nel complesso — soltanto un primo, sia pur notevole, stralcio di impostazione dell'intero problema della lotta contro l'erosione fluvio-franosa del territorio nazionale; la soluzione integrale, com'è ovvio, richiede perciò un piano di più ampia e notevole entità.

Un programma peraltro così ponderoso richiede logicamente somme ingenti, che d'altro canto non possono essere stanziati nel giro di pochi anni anche in rapporto ai tempi tecnici, di loro natura alquanto lenti.

L'attuazione del piano ha inoltre rilevato taluni inconvenienti, ai quali occorre anche porre riparo.

In primo luogo va notato che le cifre fino ad ora stanziati in bilancio, causa la loro esiguità (che diventa ancor maggiore considerando che vanno ripartite in tutto il territorio nazionale) non hanno consentito di affrontare i problemi con una visione di insieme proiettata anche nel futuro, per cui taluni lavori, se non addirittura la loro grande maggioranza, sono stati affrontati ed eseguiti *pro parte*: ciò è in netto contrasto non soltanto con i criteri suggeriti dalla tecnica e dalla esperienza, ma è anche in contrasto con esigenze pratiche e può addirittura comportare un aggravio di spese in quanto molto spesso l'esecuzione parziale di un lavoro rimane inoperante proprio perché il regime delle acque non viene sistemato in altre parti del medesimo corso.

Per sopperire a tale situazione è indispensabile che all'Amministrazione siano forniti i mezzi finanziari adeguati per fronteggiare organicamente le varie situazioni.

Ora, tenuto conto che le opere di sistemazione rientrano nella competenza di due Ministeri ai quali si aggiunge, per alcune zone, la Cassa per il Mezzogiorno, appare necessario stabilire una forma di coordinazione di attività sul piano programmatico ed ese-

cutivo, in guisa che anche gli interventi della Cassa diventino immediatamente e direttamente operanti ai fini dell'attuazione del piano.

La disciplina posta con il presente disegno di legge conferma la stretta interdipendenza tra tutti i lavori di monte o di pianura che concorrono a dare una concreta disciplina e regolazione ai corsi d'acqua, stabilendo sul piano legislativo, e ciò che è più importante, sul piano finanziario, la coordinazione, sicché non si potrà verificare l'ipotesi che, laddove intervenga un Ministero, l'altro sia impossibilitato ad agire per mancanza di fondi.

Partendo da queste premesse e conscio della necessità di proseguire nell'attuazione del ripetuto piano orientativo, il Governo ha predisposto un nuovo disegno di legge, il quale vuole rappresentare un nuovo, più organico e più deciso intervento nella materia di cui trattasi.

E perciò il presente disegno di legge consta — può ben dirsi — di tre ordini di disposizioni.

In primo luogo, allo scopo di armonizzare le esigenze relative alla difesa del Paese contro i danni provocati dalle acque con le esigenze del bilancio, si prevede uno stanziamento di somme limitato a cinque anni ed alla cifra di 127,5 miliardi cui vanno aggiunti i 50 miliardi previsti dalla legge n. 635 fino all'esercizio 1964-65. Si tratta, come è ovvio, soltanto di un ulteriore stralcio rispetto alle previsioni globali del piano orientativo, ma si tratta anche, in rapporto alla necessità già accennata, di affrontare i problemi con larghezza di vedute (articolo 1). Con i nuovi stanziamenti, al problema della sistematica regolazione dei fiumi vengono dedicati già più di 500 miliardi.

In secondo luogo, sempre in omaggio alle esigenze poco più su indicate, fin da ora si predispongono e si prevede la disciplina futura della materia. Infatti l'articolo 3 del disegno di legge impegna i Ministri competenti a riferire al Parlamento entro il 30 giugno 1966, vale a dire prima della scadenza dell'ultimo esercizio finanziario di stanziamenti, sulla attuazione data al piano orientativo e sulle ulteriori necessità di intervento nel settore considerato: relazione riassuntiva, questa, che non elimina le relazioni annuali prevedute dall'articolo 3 della legge 10 marzo 1952, n. 184, come è chiarito dall'ultimo comma dell'articolo 2.

In tal modo da un lato il Parlamento viene tenuto costantemente informato dei progressi che si compiono in materia e dall'altro, senza adottare in via aprioristica provvidenze che a distanza di molti anni potrebbero dimostrarsi insufficienti o, comunque, superate, si predispongono fin da ora il mezzo con cui poter proseguire l'opera iniziata fino alla definitiva conclusione.

Lo stesso articolo 3, allo scopo precipuo di rendere maggiormente impegnativa l'opera dei competenti Ministri, prevede che in una con la relazione riassuntiva predetta i Ministri stessi devono proporre al Parlamento gli ulteriori stanziamenti ritenuti necessari.

In terzo luogo il disegno di legge si propone lo scopo di attuare integralmente il principio del coordinamento: in tal senso provvede l'articolo 2, il quale stabilisce innanzi tutto che i due Ministri competenti devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, deliberare il piano delle opere da eseguire nel successivo esercizio finanziario. In relazione a ciò il disegno di legge non stabilisce in via aprioristica la ripartizione dei fondi previsti dall'articolo 1 tra i bilanci del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per non irrigidire i bilanci stessi: la ripartizione sarà fatta dopo la deliberazione del programma annuale ed in conformità al programma stesso. In tal modo la organicità dei lavori viene assicurata attraverso un adattamento, per così dire, del bilancio alle esigenze sostanziali delle opere da eseguire.

Lo stesso articolo 2, peraltro, sempre allo scopo di consentire una maggiore e più profonda organicità negli interventi necessari in un settore tanto delicato, contiene delle ulteriori e non meno importanti disposizioni: l'una in virtù della quale i Ministri predetti devono udire, sul piano, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, l'altra per cui in questa sede si deve anche provvedere al coordinamento tra le opere di competenza dell'Amministrazione dello Stato e quelle che sono affidate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Il 2° comma dell'articolo 1 consente al Ministero dell'agricoltura di avvalersi *una tantum* di una parte degli stanziamenti per la riparazione di opere pubbliche danneggiate da fenomeni naturali.

Le altre disposizioni del disegno di legge non richiedono particolare illustrazione

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Per la prosecuzione delle opere previste dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonché per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata, in aggiunta a quella prevista fino all'esercizio 1965-66, la spesa di lire 127,5 miliardi, così ripartiti:

esercizio 1961-62	L. 22,5 miliardi
» 1962-63	» 22,5 »
» 1963-64	» 22,5 »
» 1964-65	» 30 »
» 1965-66	» 30 »

Della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, la quota di lire 5 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica ed al sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

### ART. 2.

I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste deliberano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano delle opere pubbliche da eseguire nel successivo esercizio finanziario sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici in assemblea generale, che assicura preventivamente il coordinamento tra gli interventi previsti nel piano e quelli di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Le somme assegnate ai sensi dell'articolo 1 a ciascun esercizio finanziario saranno ripartite fra gli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste in conformità ai piani delle opere pubbliche deliberati ai sensi del comma precedente.

Rimane ferma la disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184.

ART. 3.

Entro il 30 giugno 1966 il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, presenterà al Parlamento una relazione sulla esecuzione data nel quinquennio 1961-62/1965-66 al piano orientativo e sulle ulteriori necessità di intervento per la prosecuzione delle opere previste dal piano stesso e dei suoi eventuali aggiornamenti. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro, proporrà al Parlamento gli stanziamenti relativi.

ART. 4.

Alle opere prevedute dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, se di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, se di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'impegno della spesa da assumersi sui fondi autorizzati dalla presente legge per l'esecuzione di un determinato lavoro potrà anche riferirsi interamente ad un esercizio successivo a quello nel quale l'impegno stesso viene assunto.

ART. 5.

Alla spesa di lire 22,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.